







MODULARIO  
P.C.M. 198

Mop. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## PROTOCOLLO DI INTESA

Il giorno 5 Ottobre 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio On. Gianfranco Fini, del Sottosegretario di Stato, Dott. Gianni Letta, del Ministro delle Attività Produttive, On. Antonio Marzano, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Roberto Maroni, del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, On. Altero Matteoli e del Ministro dell'Economia e Finanze Prof. Domenico Siniscalco, del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Mario Tassone, del Sottosegretario al Ministero delle Attività Produttive On. Mario Valducci, per la Società Alitalia il Presidente, Ing. Giancarlo Cimoli, per Assaereo Ing. Cereti, per Assaeroporti dr. Maniscalco, per ENAC Com.te Manera, per ENAV Gen. Nieddu, per le OO.SS. Nazionali il Segretario Nazionale della CISL dr. Savino Pezzotta, il Segretario Nazionale della UIL dr. Luigi Angeletti, per la CGIL il Segretario Nazionale dr. Guglielmo Epifani, per la UGL dr. Polverini, per le OO.SS. del settore sono presenti il Dott. Fabrizio Solari, per la FILT-CGIL, il Dott. Claudio Claudiani per la FIT-CISL, il Dott. Sandro Degni per la UTL-TRASPORTI, il Com.te Roberto Panella per la UGL-Trasporti, il Com.te Fabio Berti per l'ANPAC, il dott. Massimo Muccioli per l'ANPAV, il Com.te Notaro per la ULP, il dott. Tomaselli per il SULT, il dr. Antonio Divietri per l'AVIA.

### TRA

**IL GOVERNO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI E DI CATEGORIA DEL TRASPORTO AEREO ED IL GRUPPO ALITALIA**

### PREMESSO

che il Governo si impegna a definire, mediante l'adozione di specifico provvedimento d'urgenza ed in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, misure di sostegno del reddito e dell'occupazione applicabili ai vettori aerei con i seguenti obiettivi:

- ammissione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità mirati a fronteggiare processi di crisi, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro ovvero di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali;
- previsione della durata dei trattamenti individuali nella misura massima complessiva di sessanta mesi decorrenti dalla data di effettivo accesso alle prestazioni;
- contestuale assoggettamento delle Aziende e dei lavoratori dipendenti dalle stesse ed appartenenti alle categorie professionali destinatarie del provvedimento (quadri, impiegati, operai, Personale navigante), agli obblighi contributivi previsti per l'accesso ai trattamenti di

*Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature that appears to be 'P. Notaro'.*

*Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including '11/1/04' and several illegible names.*

Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità nella misura attualmente vigente, con l'inclusione di quanto previsto dall'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 223/91;

- applicabilità in favore dei lavoratori in regime di integrazione salariale straordinaria o di mobilità dei benefici di cui agli artt. 25, comma 9°, e 8, comma 4°, della legge n. 223 del 1991;
- conferma dell'applicabilità del ricorso agli stagionali, previo richiamo dalla CIGS dei lavoratori sospesi, a parità di mansioni;
- istituzione a partire dal gennaio 2005 di un "Fondo Speciale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del Trasporto Aereo", avente la finalità di favorire il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore mediante:
  - a) il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
  - b) l'erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà ex legge 236/93, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
- Finanziamento del Fondo Speciale mediante un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro (0,375%) e dei lavoratori (0,125%) di tutto il settore del trasporto aereo. Il Fondo sarà altresì alimentato da contributi del sistema aeroportuale, secondo le modalità che le parti Assoareoporti ed Enac, e converranno direttamente tra di loro per la stabilità del sistema. Questo al fine di garantire ai lavoratori collocati in Cassa Integrazione e/o mobilità l'integrazione del reddito pari all'80% della retribuzione fissa delle mensilità aggiuntive e delle voci retributive contrattuali aventi carattere di continuità;
- disponibilità del Governo ad escludere dal cosiddetto "bonus previdenziale" per il periodo di ammissione al trattamento di CIGS, i lavoratori delle aziende coinvolte in processi di crisi e di ristrutturazione aziendale;
- disponibilità del Governo alla revisione della recente normativa in materia di "Fondo Volo"; Ved'
- impegno del Governo a definire, in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali interessati, interventi di formazione per i dipendenti in Cassa integrazione e mobilità al fine di agevolare processi di ricollocazione in coerenza con gli accordi del 15/18.9.2004.

*[Handwritten signatures and initials]*

2

Alleg. 1  
A  
b2

## SI CONVIENE

che Alitalia, OO.SS. e AA.PP., preso atto dell'impegno assunto dal Governo relativamente alla definizione di un sistema di ammortizzatori sociali per il trasporto aereo, convengono sulla necessità di definire in tempi coerenti con la natura della crisi che investe il settore del trasporto aereo in generale, e del Gruppo Alitalia in particolare, le necessarie linee di intervento che per la gestione delle eccedenze di personale fissate in 3679 risorse e, segnatamente, 289 Piloti, 2490 Personale di terra e 900 Assistenti di volo:

In relazione a quanto precede le Parti concordano:

- sull'avvio tempestivo di procedure per la collocazione in Cassa Integrazione e/o in mobilità (quest'ultima per il personale in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità). Tali procedure debbono essere completate entro il 15 gennaio 2005;
- sull'opportunità di individuare, in alternativa ai criteri legali previsti dall'art. 5 della legge 223/91, quale criterio unico per la individuazione del personale da collocare in mobilità, l'avvenuta maturazione, ovvero la maturazione nel corso del periodo di fruizione del trattamento di mobilità, dei requisiti di età e/o di contribuzione utili per l'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità. La collocazione in mobilità sarà in ogni caso prevista anche per coloro che - eventualmente anche in aggiunta al numero di eccedenze di Personale sopra indicato - al pari dei lavoratori di cui al presente punto, dichiarino di non opporsi alla stessa;
- sull'utilizzo di una vasta gamma di strumenti di gestione delle eccedenze e di sostegno e tutela del reddito: CIGS e/o mobilità per i lavoratori che, nell'arco di utilizzo degli ammortizzatori sociali, matureranno i requisiti per il pensionamento di anzianità e per gli altri CIGS per 24 mesi a zero ore. Ove non fossero utilizzabili i suddetti strumenti, si potrà accedere ai contratti di solidarietà secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 5 della legge 236/93 ed eccezionalmente con altre modalità. Al termine dei 24 mesi di CIGS le parti verificheranno la congruità degli organici in relazione all'attuazione del piano industriale;
- sulla collocazione in CIGS a zero ore secondo i seguenti criteri:
  - esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali riferite alle posizioni di lavoro non funzionali alla nuova struttura organizzativa;
  - maggiore anzianità anagrafica e contributiva;
  - caratteristiche professionali;
- sulla possibilità, al fine di risolvere il problema delle eccedenze di Personale, di:
  - a) utilizzare tra le Società del Gruppo Alitalia l'istituto del distacco di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 276/2003, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 2103 del c.c., fermo restando il limite dei 50 km;
  - b) assegnare mansioni diverse da quelle svolte, previo confronto con le OO.SS., in deroga al 2° comma dell'art. 2103 del Codice Civile il personale non utilmente impiegabile, durante l'arco di piano, nella struttura aziendale di appartenenza e/o nella propria sede di lavoro in relazione alla ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.

*[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*



Allegato A

b2

### ARTICOLO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per i soggetti di cui all'art.2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80% della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.
2. L'art.2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennità di volo è calcolata nella misura del 100% del suo ammontare.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'art.34 della legge 13 luglio 1965, n.859, è abrogato.